

dalle dichiarazioni del BARBAGALLO (che, quale autista del DI GESU' Lorenzo) ha rivelato per la prima volta tutta una serie di operazioni di riciclaggio compiute dal On.le GIUDICE, all'epoca in cui dirigeva la predetta Agenzia, proprio in favore del DI GESU', del CALO', dei fratelli GAETA. Dichiarazioni che - al di là dell'attendibilità del BARBAGALLO - che in questo caso si è rivelata particolarmente elevata - hanno ricevuto un formidabile riscontro dal rinvenimento (su indicazione, peraltro, dello stesso BARBAGALLO) di una cospicua serie di libretti bancari con movimentazione di denaro per decine e decine di milioni, intestati a nomi floreali assolutamente di fantasia. Deve dirsi anche che grazie ai risultati conseguiti dalle indagini condotte all'epoca dal G.I. di Palermo (Dr. FALCONE e DI LELLO), si è pervenuti alla condanna del DI GESU', del GAETA, del CALO' per il delitto di associazione mafiosa essendo rimasto inconfutabilmente dimostrato come costoro effettuassero all'interno dell'organizzazione, cospicue operazioni di riciclaggio di denaro di provenienza pur essa illecita in quanto legata al traffico della droga.

Allora l'indagine del G.I. si era indirizzata esclusivamente agli autori del riciclaggio, senza alcuna particolare attenzione a possibili complicità all'interno degli Istituti bancari che avevano favorito quegli anomali flussi di denaro.

Oggi, le indicazioni del BARBAGALLO alzano letteralmente il velo su una verità assolutamente inesplorata e finiscono con l'accreditare ancor più le dichiarazioni del LANZALACO circa la veridicità delle confidenze ricevute dal On.le GIUDICE sulla sua abilità di funzionario di banca nel sovrintendere - se non addirittura organizzare - operazioni illecite. Peraltro è bene aggiungere che della amicizia intercorrente tra l'On.le GIUDICE, il DI GESU' ed il GAETA parla diffusamente e con cognizione di causa anche SIINO Angelo che mostra di conoscere assai bene l'On.le GIUDICE sin da quando era giovane e che era particolarmente addentro alle dinamiche in seno alle varie famiglie mafiose operanti nell'hinterland di Palermo, quale c.d. *"ministro plenipotenziario dei lavori pubblici in Sicilia"* per conto della mafia.

Sicchè, oltre ai riscontri oggettivi nei termini sopra esposti, vi è quella "convergenza del molteplice" rappresentata da più dichiarazioni sul punto specifico riguardante i rapporti On.le GIUDICE-DI GESU'-GAETA, che deve imporre una seria riflessione sulla consistenza indiziaria a carico del On.le GIUDICE circa la sua

"disponibilità" in forma continuativa verso esponenti di spicco della consortereria mafiosa.

Ed, a proposito di questa "antica e solida amicizia" tra il On.le GIUDICE ed il GESU', contratta nei primi anni '80 vi è anche una sorta di testimonianza autentica rappresentata da una lettera manoscritta (sequestrata nel domicilio del PANZECA Giuseppe in occasione di un suo precedente arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del 20 marzo 1995) inviata dal On.le GIUDICE al PANZECA in occasione dei contrasti sorti per la "allegria gestione" della società "MARINA 1" tra lui, lo stesso PANZECA ed il LANZALACO che indurrà quest'ultimo a cercare di estromettere entrambi dalla società.

Rimandando ad altra parte la valutazione di quelle condotte, qui mette conto di rilevare che è proprio l' On.le GIUDICE a rivolgersi al PANZECA in nome di quella "profonda amicizia" che legava esso GIUDICE al DI GESU', così avallando in modo definitivo le notizie riferite dal BARBAGALLO su tali rapporti e sulla loro origine.

Particolare incidenza ai fini della configurazione del reato de quo assume, poi - anche alla luce di quanto sin qui osservato in ordine al sorgere ed allo svilupparsi di tale rapporto di amicizia (che per inciso, si rivelerà soprattutto, rapporto affaristico-criminale) la "presentazione" dell'On.le GIUDICE di cui parla il collaboratore di giustizia BARBAGALLO Salvatore, asseritamente effettuata dal noto DI GESU' Lorenzo all'interno dei locali della Cassa di Risparmio di Termini Imerese di cui lo stesso GIUDICE era direttore. L'espressione che il BARBAGALLO attribuisce al DI GESU' pronunciata in quella occasione (che BARBAGALLO - recentemente "affiliato" alla famiglia mafiosa e il GIUDICE erano, per il DI GESU' autorevole "capo-famiglia" di Caccamo, la "stessa cosa") è indubbiamente sintomatica dell'appartenenza del On.le GIUDICE alla consortereria mafiosa.

Estremamente indicativa appare anche la condotta tenuta dall'On.le GIUDICE volta all'ingresso del c.d. "gruppo PANZECA" nelle società nautiche MARINA 1, IL SALPANCORE e GENTE DI MARE, non solo per le modalità con le quali tale operazione viene condotta e gestita, ma anche per le inquietanti cointeressenze mafiose - peraltro occulte, ma non per questo sconosciute all'On.le GIUDICE - nella gestione delle società nautiche suddette.

Tutto ciò oltre a rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 416 bis C.P., spiega i suoi effetti anche con

riguardo alle contestazioni di cui ai capi 3), 5), 6) e 7). In particolare, con riferimento al delitto di bancarotta "impropria" fraudolenta aggravata sub 3) della rubrica, nel richiamare integralmente le considerazioni generali esposte sull'intera vicenda relativa alla genesi ed agli scopi del BAZAN perseguiti attraverso il ricorso al concordato preventivo ed all'esclusione dal piano delle società nautiche, va ribadito che a tale reato non sono estranei, in qualità di concorrenti nè il GIUDICE nè il LANZALACO il LA CHIUSA ed il CIACCIO, tutti quali acquirenti delle quote delle società MARINA 1, IL SALPANCORE e GENTE DI MARE, dismesse da BAZAN Gaspare. E' innegabile, infatti che costoro sono intervenuti sul BAZAN ben conoscendo lo stato di insolvenza della BAZAN Auto s.n.c., inducendolo a cedere loro le quote delle società nautiche sia in quanto interessati al loro salvataggio, sia in quanto interessati al salvataggio delle quote (degli interessi economici) di soci occulti quali il TINNIRELLO, il D'AGATI, il GRECO ed il VERNENGO - di sicura estrazione mafiosa ed a vario titolo coinvolti nella gestione di dette società per come è dato evincere dalle approfondite indagini svolte dalla Guardia di Finanza.

In tal modo si comprende ancor meglio come attraverso tale comportamento sia stato possibile ad un intero gruppo (il c.d. "gruppo PANZECA") impadronirsi in breve tempo e sotto costo di quote di società assai attive sul mercato nautico, aprendo la strada a gruppi criminali già proficuamente inseriti in quel settore ed intenzionati ad espandersi attraverso il controllo di fatto delle società medesime attuato con l'impiego di capitali.

I correi del BAZAN indicati nel capo di imputazione (e, in particolare, per quel che qui rileva, l'On.le GIUDICE) rispondono del reato a questi ascritto, in quanto con la loro condotta sono certamente concorsi a cagionare un danno ai creditori della BAZAN Auto, consapevoli com'erano dello stato deficitario in cui si trovava quell'azienda e della necessità - per tutelare posizioni personali - di impedire che i creditori di tale azienda potessero aggredire il potenziale patrimonio del BAZAN ben più cospicuo di quanto non potesse apparire attraverso la richiesta di concordato).

Ritornando alla contestazione più grave mossa nei confronti dell'On.le GIUDICE (associazione per delinquere di stampo mafioso), deve porsi una particolare attenzione alla complessa vicenda relativa alle cointeressenze dell'On.le GIUDICE nelle

società nautiche, e, più in particolare, alle presenze di esponenti di "famiglie" mafiose palermitane.

Secondo la prospettazione del P.P.M. (che questo Giudice condivide, nei termini in cui essa risulta formulata) la condotta dell'indagato On.le GIUDICE in questa vicenda sarebbe stata caratterizzata dalla finalità di favorire gli interessi economici di mafiosi del calibro di TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, GRECO Carlo e VERNENGO Pietro, cointeressati con l'On.le GIUDICE alla gestione di società nautiche, facendo sì che il patrimonio aziendale di tali società non andasse disperso e soprattutto fosse collocato al di fuori della portata dei creditori di BAZAN Gaspare (già titolare di tali società) che se era disfatto alla vigilia della richiesta di concordato preventivo con il malcelato proposito di sottrarre garanzie personali ai creditori inseriti nel piano di ripartizione predisposto in uno alla richiesta di concordato.

Di ciò è ampia traccia nelle dichiarazioni del LANZALACO e del LA CHIUSA, ma soprattutto nei riscontri di tipo documentale conseguenti agli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, relativi alle "presenze" di tali soggetti nelle società sopramenzionate nel periodo in cui anche il GIUDICE vi operava. In particolare, dalle dichiarazioni del LANZALACO si evince che nel gruppo BAZAN (quello, cioè, originario titolare delle quote sociali delle varie società marinare) operavano, quali "soci occulti" personaggi appartenenti a famiglie mafiose c.d. "storiche", quali i TINNIRELLO, i VERNENGO e i D'AGATI: più in particolare, a dire del collaborante, TINNIRELLO Lorenzo, VERNENGO Cosimo e D'AGATI Giovanni erano interessati alla gestione delle società MARINA 1 e GENTE DI MARE, operando in nero prelevamenti di denaro; scontando cambiali e soprattutto intessendo una serie di rapporti commerciali di favore tra la società MARINA 1 e le loro società in cui operavano attraverso altri prestanome, aventi per oggetto lo, scambio di merci a costo zero, con grave indebitamento o depauperamento del patrimonio della società MARINA 1, destinata ad un rapido fallimento.

Sulla presenza di tali soggetti all'interno delle società e sui rapporti preferenziali intrattenuti dall'On.le On.le GIUDICE con costoro, il LANZALACO si è diffuso a parlare con dovizia di particolari. Tali rivelazioni allora consentono un'univoca chiave di lettura, in forza della quale - coerentemente a quanto opinato dal P.M. - l'interesse dell'On.le GIUDICE a consentire

l'ingresso del c.d. "gruppo PANZECA" all'interno delle società nautiche non aveva scopi esclusivamente commerciali e men che mai filantropici, ma piuttosto mirava a salvaguardare i patrimoni (occulti) dei soggetti gravitanti nell'ambiente mafioso, attraverso una forma di ricapitalizzazione da parte di un gruppo anch'esso di estrazione criminale, ma proveniente da area territoriale diversa.

Sintomatica, in tal senso, l'espressione adoperata dal LANZALACO nel corso dell'interrogatorio del 3 ottobre 1996, quando ha affermato che *"inizialmente l'ingresso del PANZECA all'interno di queste società, il SALPANCORE, MARINA 1 e GENTE DI MARE, era stato malvisto dal VERNENGO, perchè il PANZECA era fuori zona"*.

Non meno articolate le dichiarazioni del LANZALACO relative ad un diretto coinvolgimento di GRECO Carlo nella gestione di tali società, in comune con il VERNENGO, il TINNERELLO ed il D'AGATI. Il LANZALACO, prodigo di particolari, ha, per esempio, più volte ricordato di incontri tra il GRECO e On.le GIUDICE, incaricato di portargli denaro proveniente dalla contabilità delle società suddette nei locali di Villa Giuditta, incontri cui lo stesso LANZALACO solitamente non partecipava. E questa sostanziale estromissione del LANZALACO dalla gestione effettiva delle società spiega anche i rapporti assolutamente formali tra il LANZALACO e i soci occulti, rapporti, viceversa, di tipo ben più sostanziale ed al tempo stesso "guardinghi" curati dall'On.le GIUDICE, preoccupato evidentemente di evitare di allarmare il LANZALACO, vero finanziatore del gruppo.

In tal senso l'episodio dell'incontro avvenuto a "Villa Giuditta" tra il LANZALACO, intenzionato ad estromettere il On.le GIUDICE dalla gestione della società MARINA 1, ed il GRECO, alla presenza dello stesso On.le GIUDICE, è assai emblematico in quanto testimonia come ripetutamente affermato, della inquietante presenza mafiosa all'interno delle società nautiche e dei correlati interessi economici che quel gruppo mirava assolutamente a salvaguardare.

Ma gli elementi indiziari che testimoniano della presenza della mafia all'interno delle società nautiche sono rappresentati dalle convergenti dichiarazioni del LA CHIUSA, a dire del quale, *"TINNIRELLO Renzino era persona che veniva spesso a Marina 1 a parlare con il LANZALACO Salvatore"* ed ancora, che *"il rapporto con Carlo GRECO nacque in funzione dell'operazione di acquisto delle società Marina 1, gente di Mare ed il Salpancore da parte*

del gruppo BAZAN ed infine, che *"Gaspere GIUDICE era poi colui che teneva i contatti tra Carlo GRECO e TINNIRELLO in funzione dei rapporti con il LANZALACO"*. Anzi sarà proprio il LA CHIUSA a parlare di un interesse economico di GRECO Carlo nella gestione delle società nautiche rilevate dal gruppo PANZECA, in quanto creditore di consistenti somme di denaro per l'acquisto (occulto) di quote di tali società.

I riscontri di tipo documentale compendati negli accertamenti della Guardia di Finanza danno poi contezza del coinvolgimento del TINNIRELLO, del VERNENGO e del D'AGATI in attività commerciali nel settore nautico, a riprova di un diretto interesse di costoro alla gestione di altre società operanti nello stesso settore.

E collaboratori di giustizia ugualmente attendibili quali DRAGO Giovanni e SIINO Angelo hanno diffusamente parlato non solo degli interessi commerciali nel settore nautico di tali personaggi, ma anche dei rapporti commerciali intercorrenti tra costoro, a riprova di un interesse comune in quel segmento di mercato che ben si prestava all'occultamento di capitali di provenienza illecita.

Altri e ugualmente corposi elementi di riscontro sono costituiti dalla lettera autografa a firma dell'On.le GIUDICE sequestrata al PANZECA in occasione del suo arresto nella c.d. "operazione di Venerdì nero" di cui si è fatto cenno a proposito della posizione processuale dell'On.le GIUDICE.

Tale lettera infatti testimonia il particolare interesse dell'On.le GIUDICE alla gestione della società MARINA 1 e indirettamente conferma l'attendibilità del LANZALACO su un particolare assai importante (l'incontro a "Villa Giuditta" tra il LANZALACO, il GIUDICE ed il GRECO), sintomatico della presenza mafiosa nelle società nautiche e dell'esistenza di un asse GRECO (TINNIRELLO-VERNENGO-D'AGATI) - On.le GIUDICE che mirava a tagliare fuori il LANZALACO.

Anche il rinvenimento di una cambiale dell'importo di 5 milioni trovata in possesso del D'AGATI all'atto del suo arresto il 27.8.1994 unitamente a TINNIRELLO Lorenzo (cambiale emessa a carico della società GENTE DI MARE ed a favore della società TUTTOMARE, emessa in data 6.2.1991 e con scadenza 31.12.1993, sottoscritta da LO BUE Dario, amministratore della GENTE DI MARE) costituisce riscontro di tipo oggettivo e documentale all'affermazione del LANZALACO circa i rapporti intercorrenti tra una delle società nautiche del gruppo (GENTE DI MARE) ed

una società del gruppo riconducibile al TINNIRELLO-VERNENGO-D'AGATI (TUTTOMARE), poi confluita interamente nel gruppo BAZAN; ed, ancora, riprova di un diretto interesse del gruppo "TINNIRELLO-VERNENGO- D'AGATI-GRECO, alla gestione delle società nautiche già del gruppo BAZAN, attraverso l'intermediazione del LO BUE in funzione di prestanome.

Ed, infine, decisivo rilievo assume, ai fini dell'affermazione del coinvolgimento diretto di esponenti mafiosi (D'AGATI Giovanni) nella gestione delle società nautiche rilevate dal c.d. "gruppo PANZECA" il contenuto dell'intercettazione ambientale all'interno della macelleria di Villabate gestita da TERESI Giacomo il 23.9.1995, nella parte relativa all'affermazione del D'AGATI al TERESI, circa il possesso di cambiali, messa in correlazione con quel rinvenimento della cambiale con scadenza 31.12.1993 di cui si è precedentemente parlato nella prima parte della presente ordinanza.

Per altro verso - e sempre come condotta paradigmatica del reato di cui all'art. 416 bis C.P., deve porsi particolare attenzione al rapporto dell'On.le GIUDICE con il c.d. "gruppo PANZECA", e, più in particolare, con quest'ultimo. Il comportamento certamente anomalo si è concretizzato attraverso rapporti preferenziali tra tale gruppo e la Cassa Di Risparmio V.E., presso la quale l' On.le GIUDICE ha prestato la sua opera dal 1992 al 1996 (epoca della sua elezione quale parlamentare alla Camera dei Deputati), in qualità di funzionario addetto al servizio "Rischi in osservazione": si tratta di una serie di gravi irregolarità non sfuggite ai Dirigenti e funzionari della C.R.V.E. che avevano avuto modo di occuparsi della questione. Di tale aspetto, comunque, si parlare più particolareggiatamente più avanti.

Come dianzi osservato, anche l'episodio ricordato dal LANZALACO, di Villa Giuditta assume ad avviso di questo Giudice grande rilevanza nell'economia del reato di associazione mafiosa contestato all'On.le GIUDICE. In particolare, la convocazione del LANZALACO (all'epoca unico proprietario della società MARINA Uno, dopo che era stata decisa l'estromissione del PANZECA - che vi aderiva - e dell'On.le GIUDICE - che se era fortemente lamentato -) da parte dell'On.le GIUDICE nei locali di Villa Giuditta, al cospetto di GRECO Carlo, per indurre lo stesso LANZALACO a più miti consigli (leggasi, rientro della decisione di estromettere il On.le GIUDICE dalla società MARINA Uno) e la conseguente imposizione che lo stesso subiva, tanto da dover

di fatto rinunciare all'azienda (impossibilitato com'era a rinfondere il GRECO ed il On.le GIUDICE della somma di lire 500 milioni), è particolarmente indicativa della metodologia mafiosa adoperata direttamente dall' On.le GIUDICE: questi non ha esitato a ricorrere a sue amicizie "influenti" nel tentativo (sostanzialmente riuscito) di estromettere a sua volta il LANZALACO dalla società, senza dire che il LANZALACO, vistosi alle strette, aveva a sua volta "scomodato" altro illustre personaggio della mafia delle Madonie (BIONDOLILLO Giuseppe), per cercare di addivenire ad un accordo con il GRECO risultato impossibile - a detta dello stesso BIONDOLILLO - per timore di più gravi conseguenze future.

Una vera e propria "guerra tra clan" cui il On.le GIUDICE non partecipa da semplice spettatore, ma da autentico protagonista nella prospettiva di salvaguardare un interesse altrui (GRECO) ed uno proprio.

Altro elemento che induce a ritenere l'odierno indagato in piena sintonia con gli interessi mafiosi è dato dalla solida amicizia instauratasi in quegli anni e consolidatasi e rafforzatasi negli anni successivi grazie al comune coinvolgimento in una moltitudine di affari in comune, tra l'On.le GIUDICE e PANZECA Giuseppe - odierno indagato - che rappresenta (unitamente all'indagato CIACCIO Giorgio) il vero e proprio "erede universale" di DI GESU' Lorenzo, anche sotto il profilo della caratura mafiosa.

Se è vero che nei confronti del PANZECA non è stata pronunciata alcuna condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. (a fronte di ben tre ordinanze di custodia cautelare di custodia in carcere per i delitti di associazione mafiosa e omicidio, poi annullate dal Tribunale del Riesame), è altrettanto vero che nei confronti del PANZECA è in corso di svolgimento il relativo processo che lo vede imputato per tale delitto. Il che se esclude che possa - almeno sotto il profilo giudiziario che qui specificamente rileva - definirsi il PANZECA associato mafioso, vale a dimostrare, anche alla luce dei comportamenti illeciti tipici dell'associato mafioso assunti dal PANZECA soprattutto nel settore degli appalti pubblici (per come riferito da numerosi collaboratori di giustizia), che la intensa frequentazione del On.le GIUDICE con il PANZECA, mediata da un personaggio del calibro di DI GESU' Lorenzo e poi sviluppatasi parallelamente ed autonomamente negli anni successivi alla morte del DI GESU' fino ad assumere spiccati connotati di tipo affaristico nei

settori più disparati, sia indicativa di una partecipazione del On.le GIUDICE al sodalizio mafioso.

Ed ancora, va prestata la dovuta attenzione alle rivelazioni del LANZALACO sul conto del On.le GIUDICE, circa la sua "crescita" criminale grazie ai favori fatti a soggetti mafiosi nel settore del riciclaggio; circa la solidarietà di cui il On.le GIUDICE avrebbe goduto da parte di noti esponenti delle varie famiglie mafiose al tempo della comune detenzione nel Carcere di Palermo, dentro e fuori dal carcere; circa il suo contegno assunto durante l'intero periodo di detenzione, concretizzatosi in un ostinato silenzio sul reale svolgimento dei fatti e sulle responsabilità di terzi che gli sarebbe valsa la stima di tali personaggi.

Indubbiamente il tenore delle rivelazioni fatte dal LANZALACO sul conto del On.le GIUDICE, particolarmente ricco di indicazioni e notizie inedite, potrebbe apparire ~~contaminato da un~~ comprensibile risentimento del LANZALACO nei confronti dell'On.le GIUDICE per via delle vicende relative alla gestione delle società nautiche che avevano determinato iniziali gravi dissapori tra i due, risoltisi in favore del On.le GIUDICE, in quanto il LANZALACO era di fatto costretto a lasciare la società che di lì a poco sarebbe stata dichiarata fallita.

In buona sostanza potrebbe a prima vista ritenersi che il LANZALACO - quale vittima del On.le GIUDICE - avrebbe colto l'occasione per screditare l'ex socio ed amico, vendicandosi sul suo conto e riferendo notizie veridiche, ma interessate.

In realtà, l'incrocio tra le varie dichiarazioni ed il rinvenimento di riscontri documentali esclude in radice tale ipotesi e permette di affermare come il LANZALACO sia particolarmente attendibile sotto il profilo estrinseco, con innegabili refluenze sotto il profilo intrinseco.

Da quanto sin qui osservato può ben dirsi che l' On.le GIUDICE, al di là di una formale affiliazione all'interno di "Cosa Nostra" (che dagli atti processuali non pare cogliersi), si colloca all'interno dell'associazione come un componente di sicura affidabilità, pronto a garantire - anche attraverso ardite operazioni bancarie e commerciali - la sorte economica dei personaggi mafiosi a lui vicini: una sorta di "patto di mutua assistenza" che va ben al di là dell'occasionale e fortuita cointeressenza economica, per trasmigrare in vere e proprie forme di cooperazione nella piena consapevolezza di aderire ai metodi

dell'organizzazione mafiosa a cui vantaggio veniva prestata quella collaborazione.

E certamente le propalazioni dei vari BARBAGALLO, LANZALACO e SIINO, oltre ad incrociarsi tra loro sullo spessore "mafioso" dell'On.le GIUDICE, appaiono ancor più meritevoli di attenzione alla luce del consolidato rapporto di amicizia - del quale si è testè fatto cenno - tra il PANZECA e lo stesso On.le GIUDICE.

Questa amicizia, che correttamente il P.M., sulla base delle emergenze processuali e dei dati oggettivi fin qui emersi, inquadra in un rapporto di vera e propria cointeressenza in una serie di affari illeciti dei quali proprio il PANZECA era il portatore, va letta come inequivoca manifestazione del GIUDICE (attraverso le sue scelte operate nel campo delle amicizie) di adesione all'associazione nel suo complesso e di condivisione di programmi e metodi. Non foss'altro, per la crescente capacità del PANZECA, frattanto subentrato allo zio DI GESU' LORENZO (condannato a pena definitiva di anni otto e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P.) nella conduzione della "famiglia" di Caccamo, di imporsi nel settore degli appalti pubblici.

Ancora una volta, le concordi dichiarazioni del BARBAGALLO, del LANZALACO, del LA CHIUSA, del SIINO e del CAPOMACCIO, sul conto del PANZECA valgono per delineare, al di là della sua "estrazione" e "cultura" mafiosa, la figura dell'On.le GIUDICE, quale personaggio legato a filo doppio al PANZECA.

In altri termini, per comprendere l'inserimento (e forse la sua storia) dell'On.le GIUDICE negli interessi della "famiglia mafiosa" bisogna prendere le mosse da questo rapporto di amicizia nato tra il DI GESU' e l'On.le GIUDICE e proseguito tra questi ed il PANZECA, continuatore delle tradizioni familiari.

Collateralmente, però, si assiste ad una sorta di evoluzione nel coinvolgimento mafioso dell'On.le GIUDICE consistente nella diversificazione delle amicizie e delle cointeressenze e determinata verosimilmente dalle sue pregresse esperienze detentive, dalle "benemerienze" acquisite in quel periodo e dalla crescente aspirazione del PANZECA di espandere le sue mire ben oltre il territorio di Caccamo, fino a Palermo.

Ciò contribuirebbe a spiegare persino il successo elettorale dell'On.le GIUDICE dovuto - secondo le propalazioni del LANZALACO - al sostegno di numerosi esponenti mafiosi (quali il PANZECA e il MANDALA') di varie famiglie in collegamento tra loro, collettori di voti nel collegio senatoriale di Bagheria

(comprendente comuni ad alta densità "mafiosa" per l'egemonia che vi esercitano gruppi criminosi - tra i quali quello del MANDALA' - facenti capo a PROVENZANO Bernardo) ove l'On.le GIUDICE si era candidato).

Ci si intende riferire, in questo caso, a personaggi orbitanti nel territorio bagherese, del calibro di SCIANNA Giacinto, CIAMMANCO, dei fratelli CUTTADAURO, tutti riconducibili al noto "Biddu" PROVENZANO.

Come precedentemente osservato, particolare attenzione meritano i comportamenti "anomali" assunti dal On.le GIUDICE nel periodo in cui era in servizio alla cassa di Risparmio V.E. di Palermo, come funzionario del settore "Rischi in osservazione", nei riguardi del c.d. "gruppo PANZECA", diretti tutti a salvaguardare gli interessi di tale gruppo con procedure assolutamente irregolari.

Indicative, per altro riguardo, anzitutto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia LANZALACO Salvatore (il quale ha parlato di finalità perseguite dal On.le GIUDICE volte *"ad impedire che l'Istituto intraprendesse le azioni legali nei confronti dei vari debitori principali delle società del gruppo"*); ancora il contenuto della relazione tecnico-bancaria redatta su incarico del P.M. da apposito esperto della Banca d'Italia, depositata in atti; infine, le concordi dichiarazioni rese al P.M., rispettivamente, dal Direttore generale della Cassa di Risparmio, dr. Luciano BRIZZI e dal dirigente del servizio contenzioso dell'Istituto Bancario, Avv. CATTUCCIO.

Si tratta di comportamenti anomali che si riverberano sulla struttura del reato associativo di tipo mafioso, posto che gli interessi del "gruppo PANZECA" erano riferibili anche ad esponenti mafiosi di indubbio spessore quali il TINNIRELLO, il VERNENGO, il GRECO.

Le condotte sopra specificate appaiono quindi strumentali per le sorti dell'associazione mafiosa: sono ripetute nel tempo con carattere di continuità. Le amicizie consolidate (DI GESU' e PANZECA) e quelle nuove (GRECO Carlo, MANDALA') sono sintomatiche di una condotta illecita nella misura in cui appaiono funzionalmente asservite al perseguimento di scopi illeciti.

Le concordi dichiarazioni del LANZALACO, del SIINO, del BARBAGALLO, del LA CHIUSA Pietro, dello ZAPPIA (per la parte riguardante le vicende legate alle società nautiche), del DRAGO Giovanni (per i profili relativi al coinvolgimento di interessi

delle famiglie mafiose palermitane nel settore della nautica in generale e in alcune società in particolare, risultate essere in stretto collegamento con quelle nelle quali l'On.le GIUDICE operava), di NATOLI Francesca, BONADONNA Mario, SANFILIPPO Francesco, BRIZZI Luciano, GATTUCCIO Achille, BISANTI Ciro, LO RE Gabriele, SAVAGNONE Fabio, e del LA ROSA, sono elementi di indubbio spessore indiziario.

Così come lo sono, in relazione a specifici aspetti delle condotte assunte nel tempo dall'indagato, la consulenza tecnica sui rapporti bancari del "gruppo PANZECA " con la SICILCASSA; sentenza sulla c.d. " *mafia delle Madonie*"; ordinanza-sentenza emessa nell'ambito del procedimento n.143\89 R.G.U.I. in data 23 ottobre 1989; la cambiale sequestrata a D'AGATI Giovanni in occasione dell'arresto del TINNIRELLO (a dimostrazione dei rapporti del D'AGATI con l'On.le GIUDICE); l'intercettazione ambientale nella macelleria di TERESI Giacomo (riguardante lo stesso punto); le informative del G.I.C.O. della G.d.F. e del R.O.N.O. dei Carabinieri.

Si tratta di elementi indiziari già analizzati dal P.M. nella sua richiesta, trasfusi nella presente ordinanza e che qui si richiamano integralmente.

Non si ritiene, invece, che possa trovare accoglimento la richiesta del P.M. relativa all'imputazione sub 8) (concorso nel delitto di traffico di sostanze stupefacenti), posto che dagli atti non si evincono elementi idonei a ritenere raggiunti, in capo all'indagato, quei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione della misura cautelare. Ad avviso di questo Giudice, infatti, la circostanza riferita dal LANZALACO, secondo la quale avendo il GIUDICE la responsabilità della tenuta della cassa della società IL SALPANCORE nel periodo in cui l'imbarcazione veniva noleggiata durante l'inverno e nutrendo esso LANZALACO forti sospetti (confermatigli dal PANZECA) che la barca noleggiata fosse destinata a tale illecito traffico, non appare affatto sufficiente a far ritenere che il GIUDICE fosse consapevole preventivamente dell'uso illecito dell'imbarcazione e della natura di tali illecite utilizzazioni. Peraltro va doverosamente ricordato che il LANZALACO ha esposto - specie per quanto riguarda l'On.le GIUDICE - l'intera vicenda in termini probabilistici ed attraverso congetture.

Per quanto riguarda il reato di estorsione aggravata contestato al capo 9), premesso che la stesso va ritenuto consumato e non allo stadio del tentativo (posto che il LANZALACO, dopo la

riunione con il GRECO nei locali di Villa Giuditta, è stato costretto di fatto a passare l'azienda al D'AGATI (ed allo stesso GIUDICE rimastovi inserito grazie all'imposizione del GRECO). Deve farsi richiamo, ancora una volta all'episodio descritto dal LANZALACO relativo alla riunione nel menzionato ritrovo, oltre che, naturalmente, agli antefatti che, a detta del LANZALACO, avevano portato a quella riunione: antefatti che risultano analiticamente esposti in altra parte della presente ordinanza. Orbene, tenuto conto che è stato proprio l'On.le GIUDICE a sollecitare la riunione, tanto da accompagnare lui stesso il LANZALACO in quel locale, conscio che il GRECO lo stava attendendo in quel luogo, ne consegue che l'On.le GIUDICE ha posto in essere un comportamento assolutamente univoco volto appunto ad ottenere un illecito vantaggio (rappresentato, per un verso, dal mantenimento del suo posto in seno alla società e, per altro verso, ad estromettere di fatto il LANZALACO dalla gestione dell'azienda), con l'ulteriore finalità di favorire l'associazione criminosa "Cosa Nostra" di cui il GRECO ed il D'AGATI facevano indubbiamente parte.

Pera quanto riguarda il reato di bancarotta fraudolenta "impropria" si è già detto nella parte relativa alla qualificazione giuridica dei fatti-reato, sicchè in questa sede non possono che richiamarsi le considerazioni ivi svolte.

Piuttosto l'On.le GIUDICE è chiamato a rispondere anche del reato di bancarotta "propria" di tipo documentale, con riferimento a quanto detto dal LANZALACO circa le gravi irregolarità contabili relative alla gestione della società MARINA 1, poi fallita: ancora una volta gli indizi a suo carico sono costituiti dalle dichiarazioni del LANZALACO, peraltro documentalmente riscontrate. Identiche considerazioni valgono anche per il reato di cui all'art. 2621 c.c., strettamente connesso al reato sopra esaminato.

Infine, con riferimento al reato di riciclaggio (capo 5 della rubrica), alla luce di quanto esposto con riferimento alla vicenda delle società nautiche e alla presenza in esse degli esponenti mafiosi, non possono che richiamarsi le considerazioni ivi svolte, con la puntualizzazione che l'On.le GIUDICE, per i suoi specifici compiti "contabili" (il LANZALACO ha parlato del GIUDICE come di colui che *"teneva la cassa della società"*), era ancor meglio degli altri coindagati in grado di verificare i percorsi di impiego delle somme nella disponibilità dei vari TINNIRELLO, D'AGATI, GRECO e soprattutto di controllare

dall'interno i meccanismi di occultamento di queste somme da parte di tali personaggi. Ma, avendo in un certo senso sposato la loro causa, è altrettanto evidente che l'On.le GIUDICE prestasse il proprio contributo dall'alto della sua esperienza maturata nel settore bancario. Non va in proposito, dimenticato che l'On.le GIUDICE si è occupato ex professo della gestione delle società nautiche nel periodo in cui era ancora sospeso dalle sue funzioni all'interno della C.R.V.E. Ed ancora, non va dimenticato che già in passato - per quanto è stato riferito dal BARBAGALLO e dal LANZALLACO - l'On.le GIUDICE si era "cimentato" (e con ottimi risultati tanto da acquisire un crescente prestigio agli occhi degli esponenti mafiosi della famiglia di Caccamo) in identici compiti di riciclaggio nel periodo in cui svolgeva le funzioni di Direttore della Agenzia di Termini Imerese Alta della C.R.V.E.

Quanto alle esigenze cautelari va osservato quanto segue. Le indagini fin qui svolte consentono l'acquisizione di una serie di elementi tali da far ritenere che, al di là della presunzione relativa introdotta dall'art. 275, comma 3°, c.p.p., sussistono reali e concrete ragioni per ipotizzare che l'On.le GIUDICE possa reiterare la sua condotta di partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra.

Non va, in proposito dimenticato che l'inserimento - seppur non di carattere formale - dell'indagato nell'associazione mafiosa, implica, per la specificità dell'imputazione la permanenza nel reato medesimo. Il che comporta, inevitabilmente il pericolo di reiterazione di condotte identiche.

Peraltro l'appartenenza dell'On.le GIUDICE ai massimi vertici Istituzionali dello Stato accentua tale pericolo. Infatti è innegabile - in ciò condividendosi quanto argomentato sul punto dal P.M. nella propria richiesta - che l'indagato costituisce per gli uomini d'onore con i quali egli ha via via instaurato rapporti, *"una importante garanzia per potere continuare a realizzare i propri interessi criminali con la consapevolezza che lo stesso si attiverà, così come ha dimostrato di fare sino ad ora, non esitando anche a strumentalizzare le sue altissime prerogative, per venire incontro alle loro aspettative e comunque per impedire che vengano accertate le loro gravissime responsabilità penali"*.

E, con riferimento ai reati di bancarotta "impropria" e "propria", sempre avuto riguardo al pericolo di reiterazione di

reati della stessa specie di quelle per cui si procede, va ricordato che l'on. GIUDICE riveste ancora attualmente le funzioni di liquidatore di due delle società nautiche facenti parte del gruppo esaminato nel presente procedimento — ossia la "STEDA YACHT" e la "GENTE DI MARE" — sicchè deve ritenersi estremamente probabile che egli, avuto riguardo alla gestione criminale delle società facenti parte di quel gruppo, possa reiterare analoghe condotte delittuose.

Ancora più evidente appare il pericolo di inquinamento delle acquisende fonti di prova, proprio in virtù della posizione di potere acquisita dall'indagato nelle Istituzioni e nella società, e della quale è prevedibile che si avvalga per intimidire tutti coloro che nell'ambito del presente procedimento - si pensi soprattutto ai numerosi testimoni - hanno contribuito a chiarire il suo ruolo nelle molteplici vicende esaminate.

Non ritiene, invece, quest'On.le che nella specie possa prospettarsi il pericolo di fuga ipotizzato dal P.M. trattandosi di pericolo sostanzialmente astratto. Il che, in linea di principio, non esclude la possibilità per l'On.le GIUDICE di rifugiarsi all'estero valendosi e della rete di conoscenze tipiche dell'organizzazione criminosa di cui è accusato far parte e della rete di conoscenze interpersonali di cui si avvale l'indagato dall'alto delle sue elevatissime funzioni.

Tuttavia l'esame analitico di tali esigenze porta alla inevitabile conclusione che in forza del principio di "automaticità" introdotto dall'art. 275 comma 3 c.p.p. in relazione al titolo dei reati contestati all'On.le GIUDICE, l'unica misura cautelare da adottare sia quella della custodia in carcere, non essendo possibile in mancanza di acquisizione di elementi tali da escludere la sussistenza di tali esigenze, l'adozione di misure diverse.

II) MANDALA' ANTONINO

Nei confronti del MANDALA' il P.M. ha ipotizzato, anzitutto, il reato di cui all'art. 416 bis C.P., basando il proprio convincimento sulle concordi dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, indicati - nell'ordine - in PENNINO Gioacchino, BARBAGALLO Salvatore, VITALE Simone, CAMARDA Michelangelo, LANZALACO Salvatore e LA CHIUSA Pietro, nonché sulle propalazioni di BRUSCA Giovanni e, infine, sulle sue dichiarazioni di persone informate sui fatti (SEMINARA Pietro e MANISCALCO Giuseppe).

Premessi, ancora una volta i concetti già esposti in linea generale che stanno alla base del reato di associazione mafiosa, primo compito del Giudice è quello di verificare se nel caso in esame possa parlarsi di partecipazione "piena" all'associazione in parola ovvero di una forma di concorso esterno all'associazione medesima.

Giova premettere che "vox communis" dei collaboranti sopra indicati è quella che indica il MANDALA' come un "autorevole" ed "influyente" personaggio del Comune di Villabate, sotto il profilo politico, con un'ulteriore evidenziazione circa la sua inclinazione ad intervenire nella gestione di appalti pubblici, nonostante la sua professione fosse quella di imprenditore commerciale nel settore degli olii combustibili.

Ovviamente tale descrizione di per sè sola e a prescindere da alcune incertezze persino sulla reale corrispondenza del personaggio indicato dai collaboratori sentiti sul punto all'odierno indagato (che, se rilevanti, non conferiscono alcuna credibilità al collaborante medesimo), non pare a questo Giudice idonea a sorreggere un giudizio di probabilità sulla colpevolezza tale da giustificare l'adozione della misura cautelare.

E così, del tutto ininfluyente appare la dichiarazione di PENNINO Gioacchino resa al P.M. il 18 luglio 1997, nella quale il collaborante parla del MANDALA' come di personaggio politico locale, con un ruolo "marginale", con compiti di "sottogoverno" di non particolare prestigio nella U.S.L. territoriale riguardante anche il Comune di Villabate; non particolarmente stimato all'interno di "Cosa Nostra" ed imparentato con un medico (MANDALA' Rosario) che non sapeva se essere "uomo d'onore".